SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 572)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DELLA PORTA, SALERNO, COSTA, BARBARO, FRACASSI, CERVONE e TARABINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MARZO 1977

Interpretazione autentica dell'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, in materia di cumulabilità di indennità per il servizio di istituto delle forze di polizia e di altri corpi armati dello Stato con altre indennità di specializzazione

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 28 aprile 1975, n. 135, riguardante l'aumento delle misure della indennità mensile per il servizio di istituto alle Forze di polizia e l'attribuzione di un supplemento giornaliero della stessa indennità per il personale dell'Arma dei carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di finanza e degli agenti di custodia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato ha inteso migliorare il trattamento economico dei benemeriti tutori dell'ordine sia intervenendo sull'ammontare della indennità mensile, sia istituendo un supplemento giornaliero, quest'ultimo legato alla effettiva presenza in servizio ed articolato in maniera diversa a seconda che le prestazioni avvengano di giorno, di notte o in giorni festivi.

La natura di quest'ultimo emolumento si rileva chiaramente dalla relazione al disegno della citata legge n. 135 che, per la parte in argomento, precisa testualmente: « Si è ritenuto di dovere attribuire tale supplemento di indennità soltanto al personale militare, in quanto il personale civile gode della attribuzione di compensi *per lavoro straordinario* ».

Questa indennità, quindi, è da riguardare come un vero e proprio compenso « forfettario » giornaliero per lo « straordinario », mai quantificato nè quantificabile, che i militari dell'Arma e dei Corpi interessati sono chiamati ad effettuare — e che sempre più generosamente effettuano — nel superiore interesse della collettività.

In sede di applicazione di tale norma sono sorte perplessità, specie per quanto riguarda la cumulabilità o meno del supplemento giornaliero con altre indennità, ed in particolare con l'indennità di aeronavigazione o di volo (aeronavigazione per i piloti e gli osservatori, volo per gli specialisti) e con l'indennità supplementare mensile per pronto intervento aereo.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

Ciò in quanto la legge 23 dicembre 1970, n. 1054, « norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi d'istituto dovuta alle Forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria », all'articolo 1, quarto comma, stabilisce tra l'altro il divieto di cumulo tra l'indennità mensile per servizio d'istituto e le indennità di aeronavigazione o di volo.

Il suddetto divieto di cumulo è spiegato dal fatto che le indennità esplicitamente richiamate compensano attività *qualitativamente* differenziate (e per questo sono mensili) laddove il supplemento giornaliero tende a compensare *quantitativamente* l'attività svolta dagli interessati solo ed in quanto facenti parte delle forze dell'ordine, senza distinzione di specializzazioni di sorta.

Appare quindi quanto mai opportuno, al fine di evitare sperequazioni in contrasto con lo spirito della legge istitutiva, interpretare autenticamente la norma in questione ed a tal fine confidiamo in una sollecita approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il supplemento giornaliero di indennità di istituto previsto dall'articolo 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135, per il personale delle Forze di polizia e per i sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, è cumulabile — nelle varie misure — con tutte le indennità di specializzazione, comprese le indennità di aeronavigazione, di volo e supplementare mensile per pronto intervento aereo.